



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.69 DEL 27/06/2017

OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LINEE DI INDIRIZZO PER RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2017-2019 E PARTE ECONOMICA ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **nove** e minuti **venticinque** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Sindaco	Sì
2. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
3. Grazioli Alessandro - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LINEE DI INDIRIZZO
PER RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL
TRIENNIO 2017-2019 E PARTE ECONOMICA ANNO 2017**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge delega 4 marzo 2009, n. 15, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge, e il D. Lgs. n.141/2011 che interviene, anche con norme di interpretazione autentica, sugli artt. 19, 31 e 65 del citato D.Lgs. n. 150/2009, hanno ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;

VISTI gli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per l'adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando la distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che soggiacciono alla disciplina negoziale tra le parti;

RICHIAMATI in materia di contrattazione nazionale e decentrata:

- l'art. 40 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 40 comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 40 comma 3-*quiquies* del D.Lgs. n. 165/2001;

RILEVATO che:

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;
- tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

RICHIAMATO l'art. 5 del CCNL 31/07/2009 relativo ai principi in materia di compensi per la produttività, in cui si riconferma la disciplina di cui all'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, con la precisazione che in caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO l'art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31-12-2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

VISTA la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 254, 255 e 256 riferiti alle materie del pubblico impiego, in base ai quali tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti alcune materie di cui all'art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni con il DPR 122/2013 e la legge 147/2013;

TENUTO CONTO che, gli interventi contenuti nell'art. 9 del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 commi 1, 2, 2-bis e parte del comma 21 non sono stati prorogati al 31.12.2015 e dunque, tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti le materie:

- il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1);
- la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2);
- l'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis);
- le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21).

CONSIDERATO in virtù di tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” (tetto fondo 2010 e riduzione per diminuzione personale)”, il che “cristallizza” la misura del fondo di parte stabile del 2014, che quindi diventa la base per la costruzione del fondo del 2015, in modo tale far diventare permanente il taglio del fondo del 2014. In pratica si tratta di riproporre la parte stabile del fondo 2014 come base per la parte stabile del 2015;

TENUTO CONTO in particolare il comma 256 della citata legge di stabilità che dispone: “Le disposizioni recate dall’art. 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 122/2010, così come prorogate fino al 31.12.2014 dall’art. 1, comma 1, lettera a), del DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015. Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27”;

CONSIDERATO che come previsto dall’art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), l’ammontare complessivo del salario accessorio non può essere superiore all’importo del 2015;

CONSIDERATO che la legge di stabilità per l’anno 2017 nulla ha disposto in merito al tetto del fondo anno 2017;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti della Puglia n. 6/2017 con la quale si rinviengono ben cinque motivi di continuità anche nel nuovo esercizio dell’efficacia dell’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, che pone un tetto al trattamento accessorio e l’obbligo di riduzione dello stesso in base alle cessazioni del personale dal servizio;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 378/2016, nella quale era stato specificato che «la legge di stabilità 2016 non prevede un orizzonte temporale precisamente definito come quello previsto dal Legislatore del 2010”;

RICHIAMATO l’art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”.

RITENUTO OPPORTUNO pertanto disporre che il trattamento accessorio continui a rimanere ancorato al valore del 2016 e all’obbligo di riduzione in base alle cessazioni, non sostituite, dei dipendenti.

ATTESO che quest’Amministrazione darà luogo alle progressioni di carriera comunque denominate nei limiti delle risorse già presenti nel fondo per la contrattazione decentrata, demandando alla delegazione trattante di parte pubblica di stabilire in sede di contrattazione decentrata i criteri per le relative progressione economiche;

VISTO, inoltre, l’art. 31 del CCNL del 22/01/2004 che disciplina il regime delle risorse decentrate stabilendo quanto segue:

- le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite dalla contrattazione nazionale (comma 1);
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell’anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi - richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio (comma 2);
- le risorse aventi il carattere della eventualità e della variabilità possono integrare annualmente le precedenti, in applicazione di specifiche norme individuate dai CCNL (comma 3);

VISTO il prospetto predisposto dal Responsabile del Servizio Personale/Finanziario avente ad oggetto la costituzione del Fondo per l'anno 2017 pari ad € -7.039,50 di cui risorse variabili da contrattare in sede decentrata sono pari ad € 5.616,58-;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 68 del 27/06/2017 avente ad oggetto approvazione della costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2017;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica che risulta così composto:

- Dott.ssa Marisa Stellato, Segretario Comunale, in qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
- Rag. Roberto Panza, Responsabile del Servizio Personale/Finanziario in qualità di componente;

VISTO l'articolo 4 del Contratto Collettivo decentrato integrativo – Parte Normativa quadriennio 2006-2009, stipulato in data 16 dicembre 2013, avente ad oggetto la “Disciplina generale connessa all'attività di contrattazione decentrata;

RILEVATO che compete all'organo esecutivo dell'Ente la formulazione di specifici indirizzi alla delegazione trattante e ravvisata, pertanto, la necessità di fornire, nel più ampio rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione, alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo in merito in merito alla contrattazione decentrata integrativa – parte economica – anno 2017;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
il d.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **Di costituire** la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative in merito alla contrattazione decentrata integrativa – parte economica – anno 2017, così come di seguito costituita:
 - Dott.ssa Marisa Stellato, Segretario Comunale, in qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
 - Rag. Roberto Panza, Responsabile del Servizio Personale/Finanziario in qualità di componente;
- 3) **Di impartire** alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla parte economica:
 - l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici e le condizioni legittimanti il riconoscimento;
 - i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 e in correlazione al sistema di misurazione e valutazione;
 - le progressioni di carriera comunque denominate saranno corrisposte nei limiti delle risorse già presenti nel fondo per la contrattazione decentrata, demandando alla delegazione trattante di parte pubblica di stabilire in sede di contrattazione decentrata i criteri per le relative progressione economiche;
- 4) **Di inviare** l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Successivamente con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, stante l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LINEE DI INDIRIZZO PER RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2017 – 2019, PARTE ECONOMICA ANNO 2017.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	26/06/2017	Panza Roberto	F.to Panza Roberto
Contabile	Favorevole	26/06/2017	Panza Roberto	F.to Panza Roberto

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 14/07/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 14/07/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ .
Golasecca, lì _____

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

lì, 14/07/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato